

# Determinazione del Sindaco

Data 11 SET. 2012

Atto N. 2196

**OGGETTO: Tariffe TARSU. Anno 2012.**

BILANCIO 2012				
Tit	Sez.	Rubr.	Cap.	Art.
.....				
.....				
MOVIMENTO CONTABILE				
Somma stanziata	€	.....		
Somma aggiunta	€..	.....		
Somma dedotta	€..	.....		
Somma disponibile	€..	.....		
Impegni assunti	€	.....		
Amm. del pres.	€	.....		
Rimanenza disponibile	€	.....		
<b>Il Responsabile Contabile di Settore</b>				
<b>Il Dirigente del Settore Finanziario</b>				

L'anno duemiladodici (2012) .....

addi Undici ..... del mese

di Settembre .....

nel Comune di MODICA

# IL SINDACO

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. E), del D.Lgs n° 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle varie entrate;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali", che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**VISTO** il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – T.A.R.S.U.;

## **PRESO ATTO**

- che le tariffe Tarsu sono calcolate in base a quanto disposto dall'art. 65 del decreto legislativo n. 507/1993 e s.m.i.);
- che le stesse sono state raggruppate secondo i criteri previsti dall'art. 68 comma 2 del decreto legislativo 507/93;

## **CONSIDERATO**

- che, ai sensi dell'art. 53 comma 17 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

## **PRESO ATTO**

- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – con parere n. 274/2011 del 07 giugno 2011 ha chiarito, tra l'altro, che *"... occorre prendere atto che l'addizionale erariale "ex ECA", devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti. Ne discende che la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l'intero gettito assicurato dall'addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura. Analogamente, l'identità di funzione tra l'addizionale "ex ECA" e la TARSU esclude che il gettito dell'addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti."*;

- che il costo del servizio di nettezza urbana è di € 9.300.00,00;

- che, per effetto del citato parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – n. 274/2011 del 07 giugno 2011, le entrate relative al servizio rifiuti solidi urbani, comprensive delle addizionali ex ECA e MECA non possono superare i costi;

che ai sensi dell'art. 61 comma 3-bis del decreto legislativo n. 507/1993, ai fini della determinazione del costo di esercizio della Tarsu (Tassa rifiuti Solidi Urbani), è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 15% (quindici per cento), a titolo di costo di spazzamento;

- che nel corso del 2011 è stato attivato il controllo delle superfici ai sensi del comma 340 della Legge 311/2004 che ha permesso di emettere accertamenti per € 4.598.540,00 per infedele e/o omessa dichiarazione;
- che in una situazione di particolare difficoltà economica di tutto il Paese si ritiene conforme al principio di equità ridurre la pressione tributaria attivando le procedure per la ricerca dell'evasione;
- che sulla base degli aggiornamenti delle banche dati del Settore Entrate e delle attività poste in essere nel 2012 e la copertura integrale del costo complessivo di € 9.300.000,00 può essere raggiunto riducendo, del 5% (cinqueper cento), per l'anno 2012, le Tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinate con provvedimento sindacale n. 2377 del 06/08/2010;


#### VISTI

- ✓ La riserva prevista dall'art. 4 della legge 142/1990 recepita nella Regione Sicilia con l'art. 4 della L.R. 48/91;
- ✓ L'art. 13 della L.R. 7/1992;
- ✓ Lo Statuto Comunale.

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1. di ridurre del 5%, per l'anno 2012, le tariffe relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, determinate con provvedimento sindacale n. 2377 del 06/08/2010;
2. di approvare, per l'esercizio 2012 il prospetto sotto l'allegato "A" contenente le tariffe della tassa smaltimento di cui al d.lgs. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione;
3. di stimare in € 9.300.000,00 il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012, derivante dall'applicazione delle tariffe sopradeterminate, comprensive dell'addizionale ex ECA e MECA con esclusione della quota provinciale, pari al 3% del gettito;
4. di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita nella misura pari al 100%;
5. di inviare entro 30 giorni il presente provvedimento al Ministero dell'economia e Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993.



IL SINDACO  
Dott. Antonino Buscema

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la determinazione ad oggetto:

**TARIFFE TARSU. ANNO 2012.**

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal ..... al ..... e senza opposizioni  
N. Albo Informatico .....

Modica, li .....  
IL RESPONSABILE  
RETE CIVICA  
**Il Segretario Generale**

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li .....  
**Il Segretario Generale**

---

# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

III SETTORE

ENTRATE - CED- AUTOPARCO



ALLEGATO "A"

## TARIFFE TARSU ANNO 2012

	TARIFFE	ex ECA - MECA	TRIB. PROV.
CATEGORIA 1 - SUPERMERCATI	€ 5,96	€ 0,596	€ 0,17
CATEGORIA 2 - ALBERGHI	€ 5,54	€ 0,554	€ 0,16
CATEGORIA 3 - LOCALI ARTIGIANALI	€ 4,75	€ 0,475	€ 0,14
CATEGORIA 4 - LOCALI COMMERCIALI	€ 4,02	€ 0,402	€ 0,12
CATEGORIA 5 - ABITAZIONI	€ 3,05	€ 0,305	€ 0,09
CATEGORIA 6 - STUDI PROFESSIONALI	€ 2,90	€ 0,290	€ 0,08
CATEGORIA 7 - MUSEI - ASSOCIAZIONI CULTURALI	€ 2,47	€ 0,247	€ 0,07
CATEGORIA 8 - CINEMA E TEATRI	€ 2,32	€ 0,232	€ 0,07
CATEGORIA 9 - GARAGE - DEPOSITI	€ 2,06	€ 0,206	€ 0,06

IL DIRIGENTE

Dott. Angelo Carpanzano